

**AI RESP.LE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI VICARI**

**Oggetto: Richiesta regolarizzazione di un passo carrabile preesistente con relativa istituzione divieto di sosta permanente nell'area di pertinenza e autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico di "Passo Carrabile".**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_

alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

la concessione all'uso particolare dell'area pubblica antistante il passo carrabile e l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico di "**Passo Carrabile**" di cui all'art.120, comma 1, lett.e) del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) - con rif.to agli artt.20 e 22 D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e all'art.46 Regolamento esecuzione C.d.S. - presso l'accesso sito in

Vicari, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,

tipologia del passo carrabile \_\_\_\_\_ avente le seguenti misure:

larghezza mt. \_\_\_\_\_ X profondità mt. \_\_\_\_\_ .

*A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. -, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 21, 44, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,*

**DICHIARA**

1. che lo stesso accesso si qualifica come "accesso a locale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli" e che la destinazione d'uso è conforme alla vigente normativa;
2. di essere a conoscenza che il passo carrabile è assoggettato a canone annuale nella misura definita dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che detto canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio o di termine dell'occupazione
3. di essere edotto sugli artt. 20 e 22 del D.Lgs.n.285/1992 (C.d.S.), degli artt. 46 e 120 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del C.d.S.) e di rispettare gli stessi assumendosi, sin d'ora, ogni responsabilità in merito;
4. di assumersi l'onere dell'acquisto e dell'istallazione del regolamentare segnale stradale sul quale verranno indicati gli estremi della autorizzazione.

Vicari li, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Articoli del Codice della Strada inerenti i Passi carrabili:

### **Art. 20 (Occupazione della sede stradale)**

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### **Art. 22 (Accessi e diramazioni)**

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.